

## **Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società**

### **Art. 1 – Premessa**

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di whistleblowing presentate dai soggetti legittimati tramite i canali predisposti dalla Cooperativa.

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) “soggetti legittimati”, le persone indicate all’art. 3 del presente regolamento alle quali è riconosciuta la possibilità di presentare segnalazioni di whistleblowing tramite i canali di segnalazione predisposti dalla società;
- b) “segnalazioni di whistleblowing”, le informazioni riguardanti una violazione, comunicate dal soggetto legittimato al soggetto competente a gestire le segnalazioni tramite i canali di segnalazione interna predisposti dalla società;
- c) “violazioni”, i comportamenti, gli atti o le omissioni descritti all’art. 5 del presente regolamento, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società;
- d) “soggetto competente a gestire le segnalazioni”, l’OdV della Società;
- e) “facilitatore”, una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) “persona coinvolta” la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

### **Art. 3 – Chi può segnalare**

Possono presentare segnalazioni di whistleblowing i seguenti soggetti legittimati:

- a) i dipendenti della società;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti;

- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano attività lavorativa presso la società;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso la società;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

#### **Art. 4 – Quando si può segnalare**

I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con la società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) quando il rapporto giuridico è in corso;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

#### **Art. 5 – Cosa si può segnalare**

I soggetti legittimati possono segnalare violazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, consistenti in:

- a) violazioni delle disposizioni normative nazionali relative a:
  - i. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  - ii. violazione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG);
- b) violazioni di disposizioni normative europee:
  - i. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazioni relativi ai settori indicati dall'art. 2, c. 1, lett. a), punto 3) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  - ii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come indicati dall'art. 2, c. 1, lett. a), punto 4) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  - iii. atti od omissioni riguardanti il mercato interno come indicati dall'art. 2, c. 1, lett. a), punto 5) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  - iv. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni.

È, altresì, possibile segnalare:

- c) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

- d) le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- e) i fondati sospetti, la cui nozione è rimessa alle Linee guida ANAC.

Le segnalazioni di whistleblowing dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione di whistleblowing è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserita violazione è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Le segnalazioni di whistleblowing circostanziate si distinguono a loro volta in:

- a) segnalazioni circostanziate verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione.
- b) segnalazioni circostanziate non verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

## **Art. 6 - Come si può segnalare**

I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing in forma scritta, oppure in forma orale, tramite i seguenti canali interni appositamente predisposti da Coop Azioni:

- **In forma scritta:** mediante invio a mezzo del servizio postale, con posta raccomandata, all'attenzione dell'OdV, presso lo Studio Legale CTSM, Via de' Romei n. 7, Ferrara.

In tal caso, al fine di usufruire della garanzia di riservatezza di cui al D.lgs. 24/2023, il segnalante deve inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo nella prima i propri dati identificativi, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, nella seconda, l'oggetto della segnalazione, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

È poi necessario che entrambe le buste siano inserite in una terza busta, che riporti all'esterno la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*", individuato nella persona dell'OdV, così esprimendo la volontà di beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing.

La segnalazione conforme al D.lgs. 24/2023 è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore, il quale si impegna, altresì, a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste.

- **In forma orale:** nel corso di un incontro diretto con il soggetto competente a gestire le segnalazioni interne. La richiesta di incontro diretto viene formulata mediante lettera raccomandata, all'attenzione dell'OdV, inviata presso lo Studio Legale CTSM, Via de' Romei n. 7, Ferrara. In quest'ultima ipotesi, nella lettera, il segnalante si impegna a fornire un proprio recapito affinché il gestore possa comunicare la data e l'orario dell'incontro.

In ogni caso, il gestore si impegna a fissare l'incontro entro un termine ragionevole, contattando il soggetto interessato all'indirizzo fornito.

Nel corso dell'incontro, il whistleblower descrive dettagliatamente il fatto oggetto della segnalazione, il gestore stila un verbale, il quale è sottoscritto anche dal segnalante, cui è consegnata una copia.

#### **Art. 7 – Il soggetto competente a gestire le segnalazioni**

Le segnalazioni di whistleblowing rese in forma orale, oppure in forma scritta, sono acquisite e gestite dall'OdV.

#### **Art. 8 – Le segnalazioni inviate a persona diversa da quella competente a gestire le segnalazioni**

Le segnalazioni di whistleblowing inviate ad un soggetto diverso dal soggetto competente a gestire le segnalazioni sono trasmesse, a cura del ricevente, al soggetto competente, entro sette giorni dal suo ricevimento, il quale provvederà a darne contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il ricevente erroneamente coinvolto garantisce la riservatezza dell'identità del soggetto legittimato e l'eventuale inosservanza di tale prescrizione rileva sul piano disciplinare o contrattuale.

#### **Art. 9 – Le competenze dell'ODV**

Ricevuta una segnalazione di whistleblowing, all'OdV compete:

- a) verificare preliminarmente la riconducibilità della segnalazione all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- b) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione confermando la riconducibilità della segnalazione interna all'ambito di applicazione del presente regolamento;

- c) dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione;
- e) richiedere chiarimenti, integrazioni oppure sentire il soggetto segnalante, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- f) comunicare, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, le azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**Art. 10 – Le segnalazioni anonime e le segnalazioni escluse nell'ambito di applicazione della normativa “Whistleblowing”.**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento a meno che le stesse non siano puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. In tal caso, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e verranno trattate in conformità del presente regolamento.

L'OdV che riceva una segnalazione anonima, ovvero una segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, trasmette, entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione all'Organo amministrativo, dandone informazione al segnalante ove possibile.

**Art. 11 – La protezione della riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, delle persone coinvolte, del facilitatore.**

È fatto divieto all'OdV di rivelare l'identità del soggetto legittimato, che abbia presentato una segnalazione di whistleblowing.

La riservatezza, oltre che all'identità del soggetto legittimato, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione di whistleblowing dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del soggetto legittimato.

L'OdV mantiene riservata l'identità del soggetto legittimato fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione e tale riservatezza è estesa anche all'ambito giurisdizionale e disciplinare nei termini previsti dall'art. 12, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le stesse garanzie di riservatezza sono riconosciute all'identità delle persone coinvolte, delle persone menzionate nella segnalazione, del facilitatore, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

L'OdV adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per tutelare i diritti e le libertà del segnalante e della persona coinvolte o menzionate nella segnalazione.

#### **Art. 12 – Misure di protezione contro le ritorsioni**

Al soggetto legittimato che presenta una segnalazione di whistleblowing sono riconosciute le protezioni contro le ritorsioni previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le misure di protezione contro le ritorsioni sono riconosciute anche:

- a) al facilitatore;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

#### **Art. 13 – Esito della segnalazione**

In base all'esito dell'istruttoria, L'OdV può provvedere:

- a) all'archiviazione della segnalazione;
- b) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti agli organi societari competenti qualora la violazione abbia una rilevanza disciplinare;
- c) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti alle Procure della Repubblica qualora la violazione abbia una rilevanza penale;
- d) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti ad altra autorità pubblica competente qualora la segnalazione abbia una rilevanza ulteriore.

#### **Art. 14 – Pubblicazioni**

Il presente regolamento è:

- a) trasmesso ai dipendenti;
- b) reso noto ai collaboratori o aspiranti tali non qualificabili come dipendenti;
- c) pubblicato sul sito istituzionale della società;
- d) affisso nella sede di lavoro e nelle sezioni distaccate.

#### **Art. 15 – Integrazione al Modello di Organizzazione e Gestione 231**

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione 231 approvato da Coop Azioni.

**Art. 16 - Clausola finale**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quale fonte primaria in base alla quale è stato stipulato il presente regolamento.